

Proposta N° 35/ Prot. Data 02/02/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°33 del Reg. Data 5/02/2015	OGGETTO :	Lite SORMEC s.r.l. c/Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso all'avviso di rettifica ICI anno 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Assess. Anz.	Coppola Vincenzo		X			
3) Assessore	Culmone Renato		X			
4) Assess. V.Sind.	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7) Assessore	Papa Stefano	X		X		

Presiede il V/Sindaco **Salvatore Cusumano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Lite SORMEC S.r.l. C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso avviso in rettifica ICI anno 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta".

Premesso che presso il Settore Finanze è pervenuto in data 26/02/2014 con prot. 11620 ricorso riguardante avvisi di accertamento in rettifica I.C.I. anno 2011 RGR 311/14, presentato dalla SORMEC S.r.l. alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani per la quale la parte attrice sostiene l'illegittimità e l'infondatezza degli atti impugnati;

Considerato che la stessa società oltre al ricorso ICI 2011 RGR 311/14 ha in corso un altro ricorso ICI avverso avviso di accertamento anni dal 2007 al 2010 RGR 2418/13 in trattazione il 06/02/2015 sez. I;

Considerato che il Comune nel caso di specie ha operato correttamente, per le seguenti motivazioni in rapporto a ciascuno dei punti espressi nel ricorso allegato:

- riguardo al punto I del ricorso si rappresenta che l'avviso riporta tutte le motivazioni e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, in primo luogo per l'anno 2011 constatata, con avvisi anni precedenti, l'omessa dichiarazione di un fabbricato fg. 219 num. 941 sub 3 accatastato il 25/11/2011 dall'Agenzia del Territorio con rendita presunta in base all'art. 19 comma 10 del dl 78/2010 convertito con modificazione dalla legge 30/07/2010 n. 122 pubblicata all'albo pretorio comunale (conclusa il 02/07/2012), e ritenendo efficace la retrodatazione degli effetti fiscali con decorrenza 01/01/2007 in base all'art. 2 comma 5-bis del Dl 225/2010, convertito con modifica dall'art. 1 comma 1 L 26/02/2011 n. 10. Si rileva altresì che il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere esattamente le motivazioni riportate sulla prima pagina dell'avviso da lui contestato;
- riguardo al punto II del ricorso, l'ufficio nell'emettere l'avviso per l'anno 2011 aveva erroneamente calcolato ICI per l'immobile di fg. 219, num. 941, sub 3 (vedi sopra) per 1 mese anziché 12, errore che è stato corretto con l'emissione in rettifica dell'avviso ICI 2011 ora contestato dalla società ricorrente. Anche per quest'anno d'imposta valgono gli effetti della retrodatazione di cui al punto I. Per quanto sopra esposto l'immobile (in base all'art. 19 comma 10 del dl 78/2010) non può essere dichiarato inesistente per gli 11 mesi non indicati nel precedente avviso 2011 n. 44 del 20-12-2012 notificato con raccomandata r.r. il 15-04-2013.;
- riguardo al punto III del ricorso non è corretto affermare illegittime le sanzioni, poiché esse sono state calcolate in base a ciò che stabilisce l'art 13 del D.Lgs. n. 471/97 per l'omesso o insufficiente versamento.

Ritenuto

In fatto e in diritto infondate le richieste avanzate giudizialmente;

Reputato

Opportuno costituirsi in giudizio per contrastare quanto richiesto a mezzo dei suddetti ricorsi al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Ritenuto

Pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, considerato che la stessa era stata nominata a rappresentare in giudizio il Comune di Alcamo con precedente D.G. n.425 del 23/12/2013 relativa al ricorso RGR 2418/13;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per motivi in narrativa, a resistere in giudizio nel ricorso proposto dalla SORMEC S.r.l., in ogni fase, stato e grado;

Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lite SORMEC S.r.l. C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso all'avviso in rettifica ICI anno 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta".

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "Lite SORMEC S.r.l. C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso all'avviso in rettifica ICI anno 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta".

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: "Lite SORMEC S.r.l. C/Comune di Alcamo. autorizzazione a resistere in giudizio per ricorso all'avviso in rettifica ICI anno 2011 e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta".

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 31.12.2014

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

**Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

02 FEB 2015

Il Dirigente di Settore

**Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)**



Studio legale CBMC
 AVVOCATI TRIBUTARISTI ASSOCIATI
 Via Enrico Albanese, 19 - PALERMO
 Tel./fax 091 327155

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA IN ARRIVO
 26 FEB 2014
 Prot. n. 116/2014
 Assegnata al Settore
 Segretario Generale

CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

26 FEB 2014

TRAPANI



Oggetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 ai fini dell'ICI, emesso dal Comune di Alcamo - Settore Servizi Finanziari, n. 563 del 18.12.2013, notificato in data 30.12.2013.

Ricorrente: "Sormec s.r.l.", con sede in C.da Sasi Area artigianale lotto 22 (c.f. e p. IVA 01498290814), legalmente rappresentata dal Sig. Santo Sorrentino, nato ad Alcamo l'11.7.1980 (codice fiscale SRR SNT 80L11 A176K), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Isabella Catalano (codice fiscale CTL SLL 75R49 G273L), in Palermo, Via Enrico Albanese n. 19 (fax: 091/327155 - pec: avvocatocatalano@pec.studiocbmc.it)

Resistente: Comune di Alcamo - Settore Servizi finanziari

* * *

Il Sig. Santo Sorrentino, nato ad Alcamo l'11.7.1980, nella qualità di legale rappresentante della società "Sormec s.r.l.", assistito dall'Avv. Isabella Catalano presso il cui studio è domiciliato, che in tale qualità sottoscrive il presente atto, su incarico rilasciato a margine,

RICORRE

avverso l'avviso di accertamento indicato oggetto opponendone l'illegittimità e l'infondatezza.

Si premette la seguente

NARRATIVA

Il Comune di Alcamo in data 20.4.2013 notificava alla società

Il sottoscritto Santo Sorrentino, nella qualità di legale rappresentante della società "Sormec s.r.l.", con sede C.da Sasi Area artigianale lotto 22, delega per l'assistenza in giudizio, ogni sua fase e grado l'Avv. Isabella Catalano, conferendo alla stessa tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare sostituti, chiedere la sospensione dell'atto impugnato, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad esecuzioni preliminari, intraprendere il giudizio di ottemperanza procedendo alla conciliazione giudiziale, a tal fine eleggendo il loro domicilio presso lo studio dell'Avv. Isabella Catalano sito in Palermo, Via Enrico Albanese, 19, Palermo, li 25 febbraio 2014

(Sig. Santo Sorrentino)

Vera e autentica la superior firma.

Palermo, li 25 febbraio 2014

(Avv. Isabella Catalano)

ricorrente l'avviso di accertamento n. 44 del 20.12.2012 relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2011.

Con tale atto si pretendeva il pagamento della somma di € 369,90 a titolo di ICI, interessi e sanzioni relative ad un mese di possesso dell'immobile sito in Contrada Piano di Sasi iscritto al Catasto al Foglio n. 29, particella n. 941, sub 3, categoria D/7.

La società contribuente, ritenendo fondata la pretesa dell'Ufficio, pagava regolarmente la somma richiesta.

Con l'avviso di accertamento indicato in oggetto il Comune di Alcamo emette un nuovo avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 rilevando che vi sarebbe stato un *«errato calcolo dei mesi di possesso per l'immobile censito al fg. 29-941-3»*.

Con tale atto pretende l'importo di € 4.625,00, di cui € 3.281,00 a titolo di imposta, € 984,30 a titolo di sanzioni ed € 360,04 a titolo di interessi.

Per contrastare la pretesa dell'Ufficio e sostenere l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento indicato in oggetto, ci si affida alla seguente

MOTIVAZIONE

I

Con riguardo all'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione

Gli avvisi di accertamento indicati in oggetto sono illegittimi per aperta violazione dell'art.7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n.212, contenente *«Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*.

Tale norma stabilisce espressamente che *«gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della Legge 7*



agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Gli atti impugnati sono illegittimi per violazione della norma citata sotto due diversi profili. Considerazioni distinte verranno svolte con riguardo a ciascun aspetto.

1) In primo luogo, nell'atto impugnato non vengono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Invero, il Comune, si limita ad affermare che l'avviso di accertamento n. 44 del 20.12.2012, relativo anch'esso all'anno 2011, deve essere rettificato poiché vi sarebbe un *«errato calcolo dei mesi di possesso per l'immobile censito al Fg. 29-941-3»*.

Tale stringata motivazione non soltanto consente di comprendere le ragioni della rettifica del precedente avviso, ma appare infondata poiché i mesi di possesso indicati nell'avviso di accertamento n. 44 del 20.12.2012 erano conformi alle annotazioni risultanti dalla visura catastale dell'immobile.

Invero, in tale visura risultava annotata l'attribuzione di rendita in data 25.11.2011 (protocollo n. TP0290332) e, quindi, per l'anno d'imposta 2011, il Comune correttamente aveva calcolato un solo mese di possesso (25.11.2011 – 31 dicembre 2011).

2) A questo deve aggiungersi che l'atto impugnato è illegittimo per difetto di motivazione anche con riguardo ad un altro profilo. Invero,

l'avviso di accertamento indicato in oggetto è motivato *per relationem* a diversi atti (delibere consiliari, delibere Giunta Comunale), non conosciuti dal contribuente, che però non sono stati allegati all'atto impugnato, violando così il principio di contestualità della motivazione, stabilito dal citato art. 7 della L. n. 212/2000. Ne consegue che l'atto impugnato è illegittimo e va annullato.

II

In ogni caso deve rilevarsi che l'avviso di accertamento indicato in oggetto è illegittimo per violazione del principio dell'affidamento sulla legittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

Invero, è noto che l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che *«i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede»*.

Ne consegue che la revoca di un atto impositivo favorevole al contribuente (c.d. autotutela *in malam partem*) è soggetta a condizioni molto rigorose per la necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell'atto.

Nel caso di specie, il Comune ha emesso un primo avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 accertando, coerentemente con quanto emerge dall'annotazione della visura catastale, un mese di possesso dell'immobile sopradescritto. La società contribuente, ritenendo corretta la quantificazione effettuata dall'Ufficio, ha pagato le imposte pretese con il primo avviso di accertamento.

Il Comune di Alcamo, dopo un anno dall'emissione del primo avviso di accertamento (n. 44 del 20.12.2012) emette un secondo avviso limitandosi

ad affermare che si sarebbe stato un «*errato calcolo dei mesi di possesso*».

E' di immediata evidenza la violazione del principio di affidamento e la conseguente illegittimità dell'atto impugnato.

III

L'avviso di accertamento è infondato poiché il Comune con tale atto pretende l'ICI su un immobile che nell'anno 2011 non esisteva.

Tale circostanza è certamente nota all'Ufficio che ha, infatti, emesso correttamente l'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 esclusivamente per un mese di possesso (l'ultimo mese dell'anno).

L'Ufficio, infatti, nell'emettere l'avviso di accertamento relativo all'anno 2011 ha giustamente fatto riferimento all'annotazione risultante dalla visura catastale dell'immobile da cui risulta che è stata attribuita la rendita presunta proprio in data 25.11.2011.

Pertanto, coerentemente, con tale indicazione è stata pretesa l'ICI per l'anno 2011 esclusivamente per un mese di possesso (25.11.2011/31.12.2011).

Ritenendo fondata la pretesa del Comune, la società ricorrente ha, infatti, regolarmente pagato l'ICI relativa all'anno 2011.

Pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, si chiede l'annullamento dell'atto impugnato perché infondato.

III

Con riguardo alle sanzioni

L'avviso di accertamento è illegittimo per violazione degli artt. 16, comma 2, e 17 del D.Lgs. n. 472/1997. Invero, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, anche nell'ipotesi in cui sia contestuale

all'avviso di accertamento, ai sensi del combinato disposto delle norme citate, deve essere motivato a pena di nullità con riguardo ai fatti attribuiti al trasgressore, agli elementi probatori, alle norme applicate e ai criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. Nella fattispecie l'atto di irrogazione delle sanzioni, contestuale all'avviso di accertamento, anch'esso privo di motivazione, è privo di tutti gli elementi previsti, a pena di nullità, dal citato art. 16, comma 2.

Invero, l'atto impugnato non contiene né i *fatti attribuiti al trasgressore*, né *norme applicate*, né *gli elementi probatori*, né *i criteri che si ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità*, né, infine, *i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni*.

Ne discende l'illegittimità delle sanzioni, per aperta violazione dell'art.16, comma 2, del D.Lgs.n.472/1997.

Per questo e per quant'altro ci si riserva di opporre e motivare entro i termini e con le modalità di legge

**PIACCIA ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TRAPANI**

accogliere per la forma il presente ricorso e del pari accogliendo i motivi in esso esposti riconoscere e dichiarare, con qualsivoglia motivazione, illegittimo e infondato l'avviso di accertamento indicato in oggetto e non dovuta alcuna somma a titolo ICI, interessi e sanzioni e, conseguentemente, annullare l'atto impugnato e condannare il Comune di Alcamo, ai sensi dell'art.15, del D.Lgs. n.546/1992, al rimborso delle spese del presente giudizio.

La società ricorrente, costituendosi, oltre alla copia del presente ricorso, depositerà: 1) la fotocopia della ricevuta di presentazione del ricorso al Comune di Alcamo; 2) la fotocopia dell'atto impugnato.

Si fa espressa richiesta affinché la discussione della presente controversia, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546, avvenga in pubblica udienza.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato il valore delle presenti controversie è il seguente: € 3.281,00.

Ai fini dell'osservanza dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 si indica il seguente indirizzo di posta certificata:
avvocatocatalano@pec.studiocbmc.it

Palermo, li 25 febbraio 2014

(Avv. Isabella Catalano)



Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/SINDACO
F.to Salvatore Cusumano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Antonino Manno

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/02/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2015

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati